

STUDI & CARRIERE

L'accelerazione del governo sulle nuove tecnologie spinge anche la rivoluzione del diritto

Blockchain e criptovalute, legali alle prese con le nuove sfide

Pagine a cura
di **FEDERICO UNNIA**

Una forma di pagamento di nuova generazione, non soggetta ad alcuna garanzia di un'autorità centrale di emissione o un investimento speculativo? Comunque la si intenda, l'innovazione tecnologica legata a criptovalute e blockchain impatta anche sulla consulenza legale, ponendo gli studi innanzi a problematiche nuove. Tra cui, non ultima, quella di essere pagati in bitcoin.

«Lo scorso 4 dicembre l'Epo (European patent office) ha organizzato la prima conferenza sulla brevettazione della tecnologia blockchain. È emerso l'aumento consistente delle domande di brevetto di tecnologia blockchain dal 2015 ad oggi», racconta ad *Affari Legali* **Eleonora Lenzi**, dello studio legale **Stefanelli&Stefanelli**. «Queste verranno valutate secondo criteri stabili, sviluppati sulla base della giurisprudenza relativa alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La tecnologia blockchain sta trovando applicazione in svariati settori; in ambito

sanitario c'è la possibilità di gestire l'enorme mole di dati dei pazienti provenienti dalle cartelle cliniche elettroniche, dai dispositivi elettromedicali, dai dispositivi indossabili. Altro ambito di utilizzo è l'industria della moda, con la possibilità di tracciare il prodotto lungo tutta



Eleonora Lenzi

la filiera di produzione e distribuzione, riducendo il fenomeno della contraffazione».

«Le bitcoin rappresentano una criptovaluta di forte volatilità. Il framework normativo e regolamentare applicabile è molto lacunoso», spiega **Eugenio Muschio**, counsel banking

& finance di **Baker McKenzie**. «Ad oggi la regolamentazione è però inesistente, con richiami indiretti in fonti ufficiali della Banca d'Italia che pongono l'accento sui rischi speculativi e di riciclaggio. La blockchain è una tecnologia, peraltro utilizzata anche nel trading di criptovalute, le cui possibili applicazioni sono illimitate. Si tratta di un vero e proprio registro digitale dove l'integrità dei dati viene garantita attraverso l'impiego di soluzioni crittografiche».

Come tutto questo impatta sul diritto? Per **Marco Imperiale**, innovation officer di **Lca Studio Legale**, «la sfida più grande è di far coesistere la spinta verso l'innovazione e la sicurezza delle transazioni, come attenuare i rischi di riciclaggio e promuovere una migliore conoscenza del fenomeno. La blockchain è rivoluzionaria, ma porta con sé una curva di apprendimento altissima, e necessita di conoscenze tecniche non sempre di facile comprensione. Diversi studi legali europei stanno cominciando ad accettare pagamenti tramite criptomonete. Non escludo, se non altro nel medio termine, che le bitcoin verranno usate

per pagare la consulenza professionale. I clienti con cui avevamo ragionato sull'opzione



Paolo Bonolis

hanno preferito remunerare la nostra attività in fiat currencies o con una percentuale della loro

equity. In Lca stiamo valutando la creazione di un nostro token, al quale anettere eventuali benefici per i nostri clienti (current e prospect)».

Secondo **Paolo Bonolis**, partner dello studio **Cms**, «le criticità sono legate all'assenza di una regolamentazione specifica. È difficile che trovino applicazione norme esistenti in via analogica. Per le criptovalute

sarebbe utile che la normativa primaria e secondaria, soprattutto finanziaria, chiarisse la natura e la disciplina di tali strumenti. Per la blockchain occorrerà regolamentare il funzionamento del sistema nei vari campi applicativi. Ritengo difficile si possa concepire una normativa generale che disciplini compiutamente il sistema indipendentemente dalle sue applicazioni pratiche».

Emanuela Campari Bernacchi, partner di **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners**, pone l'accento sul fatto che «il bitcoin è riconosciuto un mezzo di pagamento sebbene soggetto a significative fluttuazioni di valore. Troppo spesso si parla di blockchain associata al solo concetto del bitcoin. Recenti esperienze dimostrano che blockchain è molto di più di bitcoin e che quindi la sua infrastruttura (Ico incluse) ha un'autonoma dignità e utilità a prescindere dall'utilizzo delle criptovalute. Gli imprenditori che oggi vogliono lanciare una Ico sul mercato italiano o europeo si scontrano con l'assenza di un quadro regolamentare compiuto che tutti noi nel mondo fintech auspichiamo si definisca



Sul tappeto anche i pagamenti in bitcoin agli studi



Stefano Loconte

quanto prima».

Prudente anche **Giulio Novellini**, of counsel di **Portolano Cavallo**. «Al momento l'istituto delle criptovalute è ad uno stato ancora acerbo. Le monete virtuali mostrano alcuni punti di debolezza che non le rendono ancora in grado di sostituire le monete tradizionali» puntualizza

«A creare difficoltà è la mancanza di una regolamentazione organica e di un inquadramento giuridico univoco delle criptovalute», spiega **Stefano Loconte**, managing partner di **Loconte&Partners**. «Ciò è avvertito in riferimento alle Initial Coin Offering, fenomeno in forte espansione volto a raccogliere fondi dal pubblico utilizzando valute virtuali (c.d. token) che risultano o meno assoggettate alle leggi sui mercati finanziari. Urge una disciplina di carattere internazionale che elimini gli ostacoli potenzialmente rappresentati dalle diverse qualificazioni operate dai singoli Stati».

Secondo **Emilio Girino**, partner di **Ghidini Girino & Associati**, «per capire «cos'è» un nuovo fenomeno finanziario occorre domandarsi «a cosa serve». Una valuta non soggetta ad alcuna garanzia di un'autorità centrale di emissione, senza alcuna politica monetaria che la governi, priva di un cambio ufficiale necessariamente subisce escursioni violente di valore. Si comporta cioè come un prodotto finanziario e la sua funzione risponde indubbiamente ad una finalità (sottolineo: oggettiva) di investimento.

Nessuno può essere così ingenuo da comprare o farsi pagare in criptovalute se non all'unico fine di speculare sulla volatilità del cambio» che aggiunge come «La disciplina antiriciclaggio contempla espressamente la criptovaluta così legittimandone l'esistenza. La definizione è circoscritta al solo ambito funzionale della norma che è quella di prevenire atti di reimpiego di denaro sporco. L'ampia nozione di prodotto finanziario contenuta nel Tuf, secondo il tritico teorizzato da Consob (impiego

di capitale, aspettativa di rendimento, assunzione di rischio) attrae invece la criptovaluta nell'alveo della disciplina degli investimenti».

Stefano Massarotto, socio dello studio tributario **Facchini Rossi & Soci** ricorda come «le criptovalute sono state oggetto di una sentenza Iva della Corte di giustizia Ue (causa C-264/14) che le ha equiparate alle valute

tradizionali. L'Amministrazione finanziaria italiana ha assimilato le criptovalute alle valute estere. Ne consegue che le cessioni a pronti di valuta virtuale sono tassate se la valuta ceduta deriva da prelievi dai wallets, per i quali la giacenza media superi un certo ammontare (€ 51.646) per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Inoltre alle valute virtuali si applicano i principi di monitoraggio delle valute estere con conseguente obbligo di compilazione del Modulo RW della dichiarazione dei redditi».

«Si pone un problema culturale: da una parte vi è chi conosce questi strumenti, il funzionamento della blockchain e manifesta insofferenza e sfiducia verso il sistema bancario/finanziario tradizionale. Dall'altra parte vi sono i tecnici del sistema tradizionale e, soprattutto, le autorità monetarie e quelle esercenti la vigilanza bancaria/finanziaria che poco conoscono di questi nuovi strumenti e, se decidono di interessarsene, si trovano a dover intraprendere un faticoso cammino per entrare nelle logiche e nel funzionamento della blockchain. Si deve far dialogare questi due mondi, che ritengo non possano più fare a meno l'uno dell'altro» ricorda **Ermanno Cappa**, socio dello studio **Cappa & Partners**. La legge antiriciclaggio italiana (d. lgs. n. 231/2007) ha introdotto (prima in Europa) una disciplina specifica riguardante le valute virtuali e i prestatori di servizi in valute virtuali. «Anche la V Direttiva Comunitaria Aml (n. 843/2018), «inseguendo» la legge italiana assume una definizione legale di valute virtuali e di prestatori di servizi in valute virtuali, prevedendo, in capo a questi ultimi, tutti i tradizionali obblighi antiriciclaggio, accompagnati dall'obbligo di iscriversi in appositi registri pubblici nazionali» conclude.

Damiano Di Maio, associate Studio **Legale Nunziante Magrone**, sottolinea invece come «per effettuare un pagamento per l'attività di consulenza legale è importante comprendere quale sia il target di clientela. Non è detto vi sia una diffusa sensibilità e predisposizione ad utilizzare questa modalità. È opportuno considerarne

i rischi dal punto di vista del professionista: nel caso in cui il bitcoin dovesse deprezzarsi rispetto all'euro, egli vedrebbe ridotto il valore della consulenza prestata».

«Ad oggi il fenomeno delle criptovalute ha trovato una codificazione esclusivamente ai fini della normativa antiriciclaggio», ricorda **Daniele Trivi**, partner di **Belluzzo International Partners**, «con una definizione di valuta virtuale, che le attribuisce una dimensione prettamente monetaria. La definizione non rispecchia appieno le funzioni che lo strumento può svolgere, tenuto conto che l'uso fattone è stato per lo più speculativo. Più calzante è la definizione data da Banca d'Italia, nella comunicazione del 30 gennaio 2015, nella quale si

fa riferimento alle criptovalute sia come mezzi di scambio sia come strumenti detenuti a scopo di investimento».

«La tecnologia può essere più sicura con l'adozione di standard tecnici e normativi condivisi a



Ilaria Carli

livello globale», attacca **Ilaria Carli**, of counsel di **Legalitax**. «Le problematiche che le imprese affrontano per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono numerose; tra questi la prova dell'esistenza e della data di creazione delle informazioni aziendali riservate (know-how). La blockchain, in virtù della sua capacità di attribuire un data certa al contenuto digitale, può risolvere questo problema. La blockchain può essere utilizzata anche per migliorare l'efficienza della gestione e della tutela dei marchi e dei brevetti, così come, grazie alla sua capacità di tracciare la distribuzione di un bene di IP e certificare l'autenticità di un prodotto, come potente strumento anticounterfeiting».

«Sul mercato primario di prima emissione, le criticità legali sono numerose», spiega **Gioacchino Amato**, partner di **Deloitte Legal**: «Le autorità di vigilanza hanno quasi unanimemente affermato la natura di strumento finanziario delle criptovalute. Ciò comportereb-

be l'obbligo di predisporre un prospetto informativo, soggetto all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza locale. Tuttavia molte cryptovalute sono deterritorializzate nel senso che la loro giurisdizione di appartenenza non è legata a un territorio

bensi alla rete informatica. È arduo individuare l'autorità competente a vigilare su queste valute virtuali. Sul piano legale penso che la sfida più grande sia rappresentata dalla natura distribuita della catena di blocchi e quindi, anche qui, della possibilità che la fase di validazione delle operazioni possa essere frammentata in una serie di operazioni soggette a giurisdizioni diverse». «Accettare i pagamenti in bitcoin», aggiunge Amato, «rappresenta una forma di investimento per uno studio di consulenza e ciò in considerazione dell'elevata volatilità del prezzo di dette cryptovalute.

Ancora più rischioso è accettare cryptovalute diverse da Bitcoin, Ethereum, Ripple, cioè le più diffuse. In tal caso lo studio legale si accolla il rischio di cambio, accettando la possibilità che la cryptovaluta possa valere anche zero. L'unica possibilità per intervenire è, a mio avviso, rappresentata dalla creazione di una vigilanza transazionale, una sorta di autorità della Rete, con regole planetarie condivise e comuni. Oggi infatti vi è un forte arbitraggio regolamentare, ossia si sceglie la giurisdizione più permissiva. E ciò nonostante le cryptovalute alberghino in rete e quindi presentino l'idoneità ad essere diffuse in tutto il mondo».

«Non c'è dubbio che il recente regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr) contenga la disciplina a più grande impatto sulla tecnologia blockchain» chiosa **Francesco Rampone** of counsel di **La Scala Società tra Avvocati**. «Qualche parcella è già stata pagata in bitcoin e in futuro altre cryptovalute potrebbero essere più appetibili del denaro a corso legale. Nessuna legge impedisce di pagare con questi strumenti e la prospettiva di un mondo in cui, a seconda dello specifico bene o servizio scambiato, si possa scegliere la criptomoneta più adatta o conveniente, non deve disorientarci. Se la blockchain giocherà un ruolo chiave nelle interazioni umane in rete, sarà naturale at-

tenderci una diversificazione e (addirittura) personalizzazione dei mezzi di pagamento senza precedenti» aggiunge.

Per **Luca Egitto** partner di **R&P Legal** il problema è più ampio: «Per le cryptovalute l'incertezza (legale e relazionale) e la volatilità, nonché il gap nozionistico, il divario di cono-

scenza e competenza che separa chi «sa» e chi «vuole fare». Il problema è la bolla di entusiasmo: questo può scoraggiare alcuni investitori e imprenditori così come possono farlo i costi di sviluppo, la mancanza di sufficienti operatori qualificati, l'assenza di protocolli comuni necessari per fare massa critica di utenti».

Infine per **Aldo Bisioli**, part-



Aldo Bisioli

ner dello Studio Legale e Tributario **Biscozzi Nobili**, «queste tecnologie possono fungere da valido strumento di pagamento, nella misura in cui sono accettate dal beneficiario del pagamento stesso; così è avvenuto nel caso di un rogito immobiliare (davanti quindi ad un notaio) a Torino. La sicurezza tecnologica è insita nella blockchain, mentre quella legale è basata sui presidi che il sistema prevede all'uscita dal mondo delle cryptovalute».

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@class.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@class.it